



N. 1860.  
TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE  
di Prima Istanza in Bologna.

N. 52 *Quer. del 1860.*

BOLOGNA.

*Nella Causa*

*di*

Separazione violenta del fanciullo Edgardo Mortara dalla propria famiglia israelitica per motivo di dedito battesimo, avvenuta in Bologna la sera del 24 giugno 1858, e successiva sua reclusione nell'Ospizio de' Catecumeni in Roma.

*Per la Curia ed il Fisco*

*Contro*

*Felletti Frate Pier Gaetano dell'Ordine de' Predicatori, ex Inquisitore del Sant'Uffizio, figlio del fu Filippo, d'anni 62, nato a Comacchio, dimorante in Bologna — arrestato il 2 gennaio 1860.*

*De-Dominicis Luigi Tenente-Colonnello della Gendarmeria Pontificia, confugiatosi nei Dominii della S. Sede.*

*Relazione.*

Nel giugno 1858 la città di Bologna fu contristata da un atto inumano della Inquisizione del Sant'Uffizio. Un fanciullo non ancora settenne per nome Edgardo venne dai Gendarmi Pontificii, per ordine di quella, strappato

FEDERAZIONE

ai suoi genitori israeliti Mommolo e Marianna coniugi Mortara, adducendo per motivo che gli si era a tradimento conferito il battesimo.

Di coerenza agli ordini della Santa Inquisizione diretti al Tenente-Colonnello Luigi De-Dominicis, nella sera 25 detto, il maresciallo Lucidi ed il brigadiere Giuseppe Agostini, travestito quest'ultimo in abito borghese, con buona scorta di dipendenti si trasferirono alla casa dei Mortara nella via delle Lamme, ma incontrata viva resistenza da parte de' genitori, si astennero dall'usare la forza, ed annuirono che qualcuno si conducesse ad intercedere al Sant'Uffizio, conforme, opportunamente chiamati, vi si recarono i parenti Angelo Padovani ed Angelo Moscato, e così, non senza lungo supplicare in favore della madre, avente altra creatura lattante, ottennero una dilazione di ventiquattro ore, rimanendo però in luogo due Gendarmi a tenere di continua vista il ragazzo. Dopo inutili pratiche fatte nell'indomani dal Padovani e dal Moscato per reclamare agli Eminentissimi Arcivescovo e Cardinal Legato, dopo un'ultima tentativa del padre alla Santa Inquisizione per avere una ulteriore proroga, fu giuoco forza sottomettersi al rigoroso decreto. Allontanata pertanto la madre, e guidata in altra casa, allo spirare del prescritto tempo, i Gendarmi levarono il fanciullo dalle braccia del padre, e mentre questi per l'ambascia cadeva svenuto sulle scale, era quello portato in una carrozza, e condotto alcune miglia fuori di città, con altra vettura veniva dall'Agostini accompagnato a Roma, e rinchiuso nell'Ospizio dei Catecumeni per esservi allevato nel Cristianesimo.

Questo fatto riprovato dalla pubblica opinione e lamentato dai coniugi Mortara innanzi la Corte Pontificia, non valse loro ad ottenere che il me-

schino conforto di riabbracciare qualche volta il perduto figlio nel suaccenato Ospizio. In oggi, dopo la caduta del regime Clericale in queste Provincie, ha dato luogo ad un reclamo dell'avolo paterno Samuel Levi Mortara di Reggio all'attual Governo per ottenere la restituzione del rapito nipote, e così al 2 di gennaio p. p. ne avvenne l'arresto del discontro inquisito Padre Domenicano Pier Gaetano Feletti, ed un processo a suo carico, e de' suoi complici, nel quale il detto Padre figura come reo di avere, nella veste d'Inquisitor del Sant'Uffizio, ordinato il ratto del fanciullo, ed il Tenente Colonnello De-Dominicis, come quello che gli fu compagno a dar vita al progetto del rapimento ed a studiarne i mezzi di sicura riuscita commettendone l'esecuzione al Lucidi ed all'Agostini.

Condottosi a termine l'incarto, ora se ne riteriscono le circostanze che gravano il Padre Feletti, ommettendo le altre concernenti il De-Dominicis, come che al sicuro dalle forze della giustizia.

Tali risultanze sono:

*In genere*

Il reclamo di Samuel Levi Mortara per la restituzione del rapito nipote, debitamente ratificato in giudizio.

Gli esami dei coniugi Mommolo e Marianna Mortara sulla patita violenta separazione dal figlio, e sulla sua reclusione nel Catecumenato di Roma onde esservi allevato in altra religione.

Il giurato deposito di ben nove testimoni, parte ebrei e parte cristiani, che furono spettatori del ratto del fanciullo, e ne dettagliano gli odiosi particolari, e cioè:

1. La effusione di dolore nella famiglia Mortara, avvenuta nella sera del 25 allo strano annunzio del bat-

f. 7. l.

f. 322.

f. 4 e dal 215 al 217.

f. 46 al 77, 242. l. al 249 l., 249 l. al 250.

tesimo del fanciullo, ed alla crudele ingiunzione di cederlo alla Chiesa Cattolica. Poichè a tale annuncio la madre postasi in difesa del figlio giacente in letto e facendogli scudo col proprio seno, quasi furente gridava ai Gendarmi — che, prima di rapirglielo, l'avrebbero uccisa —. Il padre disperato strappavasi per angoscia i capelli, ed i figli ginocchioni supplicavano pel fratello; spettacolo che trattenne i Gendarmi dal discendere alla forza, e così lasciarono campo ad ottenere dalla Santa Inquisizione la tregua di ventiquattro ore.

2. Il crudele distacco dei genitori dal figlio, sul quale raccontano che nelle ore pomeridiane del 24, dopo l'inutile tentativo del padre fatto al Sant'Uffizio per sospendere ulteriormente la esecuzione, svanita ogni speranza, fu deciso di allontanare la madre, siccome avendo altra creatura lattante poteva dare in gravissimo scorcio trovandosi in luogo nel fatale momento, ma vi bisognarono da ben due ore a separarla dal figlio, e quasi a forza a metterla in una carrozza con la quale fu condotta in altra casa, e nel tragitto emetteva tali strida disperate da richiamare le persone alle finestre. Essa non ostante smarrì il latte, cadde gravemente ammalata, e con molto stento potè riaversi alquanto, senza però ricuperar mai la primitiva salute, essendo anche in oggi in istato pericoloso.

Rispetto al padre, notato che nella sera del 24, spirata la concessa dilazione, gli fu strappato dalle braccia il figlio Edgardo, e portato in carrozza. Perduto i sensi, cadde svenuto sulle scale di casa, mentre voleva correre appresso al figlio rapitogli, e soccorso, tardò assai a rinvenire. Restò quindi per alcuni giorni sbalordito e neglignendo i propri affari, andarono questi in ruina, perlocchè dovette esulare.

f. 86, 197, 199, 226, 227, 229  
al 253, 285 l. e 317.

f. 36 l. 77.  
f. 242 l. al 249 l.  
f. 249 l. al 250 l.

f. 5 l., 7 l., 46 l., 159 l., e 494 l.  
f. 6 e 7, 43 al 44, 228 l. al 233 l., 257 al 265.

Questa lettera non riesci di averla in atti perchè sottratta dal De-Dominicis al protocollo del Corpo Gendarmi appena escite nei giornali le prime polemiche intorno alla nequizia del fatto.

5. La violenza patita dal fanciullo Edgardo. Sulle prime atterrito alla vista dei Gendarmi, proruppe in pianti allorchè seppe la loro missione, e quando fu strappato dal seno paterno per metterlo in carrozza, si pose nuovamente a gridare cosicchè all'escire in istrada dal Gendarme che lo aveva in braccio, gli fu messa una mano alla bocca. Voleva infatti che il padre, e l'ebreo Giuseppe Vitta andassero seco. Laonde a calmarlo gli fu detto che sarebbero venuti appresso in altro legno. Anche durante il viaggio chiedeva dei suoi genitori benchè tenuto a bada dal Brigadiere Agostini con dolci e giuocattoli.

4. La compassione destata negli stessi Gendarmi dall'umanità del fatto, poichè ne furono tocchi fino alle lagrime; ed il Maresciallo Lucidi, che diresse la esecuzione, ne rimase talmente conturbato da esprimersi — che in caso di altri simili ordini si sarebbe rifiutato all'obbedienza.

In ispecie

La incolpazione de' coniugi Mortara che accusano il P. Feletti come quegli che fece eseguire il ratto del loro figlio.

La prova desunta dal deposito del Maresciallo Pietro Caroli, e dell'ora Sotto-Tenente Giuseppe Agostini che la lettera al Tenente Colonnello De-Domicis ordinante il ratto del fanciullo Edgardo fu scritta ed emanò dall'Inquisitore Feletti.

f. 5 l., 6 l. e 522.

La prova scatenata del giurato de-  
posto di sei testimoni che la esecu-  
zione del sequestro del fanciullo fu  
sospesa per ventiquattro ore dal P.  
Feletti cui si direbbero il Padovani  
ed il Moscato riportandone analoga  
lettera pel Maresciallo Lucidi che vi  
diede pronta obbedienza.

Le ammissioni giudiziali del P.  
Feletti.

Il medesimo ai costituiti abbandone-  
ndo l'ostinato silenzio cui erasi appi-  
gliato nello interrogatorio stragiudiziale subito all'atto dell'arresto,  
e sebbene allora si dichiarasse vinco-  
lato a solenne giuramento di non  
prestarsi a rispondere sopra cose con-  
cernenti il S. Ufficio, pure giudizial-  
mente interpellato sul ratto del fan-  
ciullo Mortara, dedotta preliminar-  
mente la eccezione del privilegio del  
foro per non incorrere nelle censure  
ecclesiastiche, dichiarò che trattan-  
dosi di un fatto pubblico poteva dirne  
quello che già era a notizia di  
molti, e ne diede tutti i possibili  
dettagli ammettendo di avere egli  
stesso ordinata la separazione del fan-  
ciullo dalla famiglia, e la sua tradu-  
zione nel Collegio de' Catecumeni a  
Roma, mediante analoga lettera di-  
retta al Colonnello De-Dominicis, co-  
me pure ammise di avere alle istan-  
ze di Padovani e Moscato, con altra  
lettera al Maresciallo Lucidi fatta so-  
spendere la esecuzione per venti-  
quattro ore.

24 giugno presentatogli il padre  
combinò seco lui che alla sera si sa-  
rebbe consegnato il bambino ai Gen-  
darmi inducendolo intanto la moglie  
al distacco. Difatti con tutta tran-  
quillità la madre aveva lasciato il  
fanciullo, si era ritirata in altra ca-  
mera, ed il ragazzo senza alcuno stre-  
pito era stato messo in carrozza da  
un ebreo e tradotto a Roma.

Cotali pretese però rimangono smentite da tutti i testimoni presenti al fatto, e d'altronde il P. Feletti dichiara di parlarne per altrui referto.

Eccepi pure che nel fatto egli non aveva eseguito che gli ordini abbas-  
stati dal Supremo Tribunale del S.  
Ufficio in Roma, che, a suo dire non  
emana mai alcun decreto senza il con-  
senso del Sommo Pontefice, ed ester-  
no quindi alta sorpresa nel sentire  
imputargli a delitto il detto fatto  
accaduto da due anni, ed ordinato  
dal governo che in allora aveva la di-  
rezione di queste provincie.

f. 24 l., 25 e 26.

Il non avere l'inquisito saputo o  
voluto giustificare la premessa ecce-  
zione esibendo il dispaccio che nella  
ipotesi gli dovette essere trasmesso da  
Roma, o producendone altra legittima  
prova.

Per quanto gli si ricercasse l'esibi-  
ta di quel documento, non volle  
prestarsi, adducendo di non poterlo  
fare senza incorrere nelle censure ec-  
clesiastiche.

L'essere in atti piuttosto esclusa una  
tale eccezione, poichè essuci il ma-  
resciallo Caroli, ed il brigadiere Ago-  
stini, che videro la lettera del P.  
Feletti al De-Dominicis per la presa  
del fanciullo, senza poterlo in modo  
positivo assicurare, esternarono av-  
viso che nella medesima non fosse  
affatto dal P. Feletti richiamato il  
preteso ordine della Sagra Congrega-  
zione.

f. 28 al 29, 561 l. al 568.

f. 254 l. e 260.

f. 45 al 48.

f. 77 l. al 97.

f. 151 al 134.

f. 134 al 144.

f. 152 l. al 138 l.

f. 228 l. al 255.

f. 492 l. al 499 l.

f. 8 al 12.

f. 22 l.

f. 26.

f. 50.

f. 26 l. e 55 l.

Nel dettagliare però il doloroso  
fatto, lo rivelsi coi più miti colori,  
e sostenendo che gli ordini dati fu-  
rono di procedere con ogni modera-  
zione, di persuadere la madre alla  
cessione spontanea del figlio con di-  
vieto di usare la menoma violenza,  
volle far credere che la cosa con  
tutta calma aveva avuto il suo effetto,  
essendochè nelle ore pomeridiane del

L'aversi, come presunzioni contrarie alla pretesa dell'inquisito: 4. che il medesimo in costituito non ha osato di affermare in modo assoluto ed indubitato il richiamo di quell'ordine nella sua lettera al De-Dominicis; 2. che il rettore dei Catecumeni a Roma nel ricevere in consegna il fanciullo dall'Agostini, disse di avere in proposito avuta l'opportuna partecipazione dal P. Feletti; 5. che l'Agostini al suo ritorno da Roma, in premio della traduzione del ragazzo ebbe da quello la somma di scudi quattro.

non può darsi che non fosse

*f. 81 r., 156 t. e 433 l.*

Il non avere il P. Feletti saputo o voluto giustificare il detto battesimo del fanciullo Mortara.

Come pendente la esecuzione a carico del ragazzo aveva risposto alle ricerche del padre e dei parenti ignari dell'affacciato di lui battesimo, *che non poteva darne alcuna spiegazione, alcuno schiarimento, ma che erasi proceduto in piena regola dal Tribunale del S. Uffizio composto di tutte persone integerrime*, il P. Feletti si mantenne su ciò anche all'atto dell'arresto nel più riservato silenzio allegando il vincolo del prestato giuramento di non rivelare cose appartenenti alla Santa Inquisizione.

Di coerenza ne costituiti giudiziali non volle punto prestarsi alle ricerche sul proposito adducendo genericamente *che dalla Suprema Sagra Congregazione erasi conosciuto che il fanciullo Mortara fu battezzato in pericolo di morte, e ricusò non pure la*

f. 562.

f. 44.

f. 44.

È però un fatto che al Padovani, ed al Moscato allorchè la notte del 25 andarono a supplire per la proroga della esecuzione, e quando nel seguente il padre del fanciullo si presentò a chiedere una ulteriore dilazione, il P. Feletti fece conoscere che l'ordine della presa partiva da Roma.

*f. 35, 82, 157, 436 e 577 t.*

*f. 44 e l.*

*f. 26, 27 t. e 28.*

Esibizione degli atti da lui e da altro Padre incognito elevati per iscritto sulla sussistenza di quel battesimo, ma non volle, ad onta di reiterate ammonizioni, tampoco indicare come, quando, e da chi al Mortara fosse stato conferito il Sacramento, per quale organo ne fosse pervenuta la notifica al S. Uffizio, e quali verifiche ne fossero state assunte.

Esso invece di fornire le richieste prove di fatto ebbe ricorso al soprannaturale adducendo quali segni non dubbi del ricevuto sacramento; che il fanciullo nella sera del 25, lungi dall'affliggersi al distacco della famiglia in mezzo al dolore degli altri rimase impassibile e quieto, anzi con volto ilare e sereno si dispose alla partenza; che nelle varie fermate lungo il viaggio chiedeva al brigadiere Agostini di essere condotto in chiesa; e che ne' vari colloqui avuti successivamente in Roma coi genitori, ed in un incontro colla madre in una chiesa di Alatri aveva saputo resistere alle fattegli tentazioni di tornare alla casa paterna, ed alla religione ebraica.

*f. 67 al 72, 86, 197, 499, 226, 227, 229 al 235, 246 al 247, 283 t. e 547.*

*f. 202, 288 e 540.*

Esibizione degli atti da lui e da altro Padre incognito elevati per iscritto sulla sussistenza di quel battesimo, ma non volle, ad onta di reiterate ammonizioni, tampoco indicare come, quando, e da chi al Mortara fosse stato conferito il Sacramento, per quale organo ne fosse pervenuta la notifica al S. Uffizio, e quali verifiche ne fossero state assunte.

Esso invece di fornire le richieste prove di fatto ebbe ricorso al soprannaturale adducendo quali segni non dubbi del ricevuto sacramento; che il fanciullo nella sera del 25, lungi dall'affliggersi al distacco della famiglia in mezzo al dolore degli altri rimase impassibile e quieto, anzi con volto ilare e sereno si dispose alla partenza; che nelle varie fermate lungo il viaggio chiedeva al brigadiere Agostini di essere condotto in chiesa; e che ne' vari colloqui avuti successivamente in Roma coi genitori, ed in un incontro colla madre in una chiesa di Alatri aveva saputo resistere alle fattegli tentazioni di tornare alla casa paterna, ed alla religione ebraica.

L'essere cotali deduzioni smentite dal deposto di più testimoni circa al contegno del fanciullo nel momento della separazione della famiglia come pure durante il viaggio a Roma, e dalla negativa dei genitori sulla dimostrata di lui vocazione al cristianesimo negli abboccamenti avuti nella Dominante.

Il non essere riescito alla Curia di raccapezzare d'altrode la prova del battesimo, poichè la Polizia, opportunamente ricercata, non seppero fornirne alcun elemento, e le ricerche giudiziarie non valsero ad attingere una tal prova, senonchè dalla nuda assertiva di un Anna Morisi che avrebbe conferito il sacramento.

f. 36 al 44.



Dal certificato del Ruolo di popolazione si rileva che Edgardo Mortara nacque nel 27 agosto 1831 in Bologna. Dalla fede poi della Morisi emerge che avesse la luce nel dì 28 novembre 1855, laonde all'epoca dell'asserto battesimo aveva quasi compiuti i diciannove anni.

Ispezionati i registri del dottor Saragoni sulle visite ai clienti risulta che il fanciullo Mortara pati la susseguita infermità nel periodo dal 54 agosto 1852 all'14 settembre successivo.

L'essere eccezionale la deposizione della Morisi fatta nel S. Ufficio come che emessa dopo sei anni ed in epoca in cui aveva lasciato il servizio dei Mortara.

Il soffrire pur anco la medesima altra eccezione perchè oltre i rimarcati mendaci della Morisi nell'esame giudiziale, si ha in atti che essa in casa Mortara ed altrove fu severa impudica ed infedele; e fu anche spregiura divulgando con le sorelle, come confessa, ciò che il S. Ufficio le aveva con giuramento imposto di tacere.

L'esame dell'Elena Santandrea presso cui era a servire la Morisi allorchè andò a deporre al S. Ufficio, dal quale si rileva che fu chiamata e presentossi al P. Inquisitore Feletti quattro o cinque volte.

L'altro esame della Geltrude Laghi in Toschini, alla quale la Morisi ebbe a palesare che era stata a confessarsi a S. Domenico, e che i Frati l'avevano introdotta di là in una camera, dove era stata presa da un forte timore, e l'avevano interrogata sopra tante cose in riguardo di essere stata al servizio con Israeliti.

Le equivoche risposte della Morisi escusa in rapporto delle premesse deposizioni della Santandrea e della Laghi, poichè negando di essere sta-

f. 353 al 358.

f. 308 l.

f. 207 l.

f. 442.

f. 201.

f. 558 al 559.

Pubblicato il processo, e dalla  
to l'11 settembre del 1860  
si frigidò, rimettendola in propria  
suscettivamente in mano di Dio  
della R. Veneranda Santissima  
che gli fu fatta tale dichiarazione che fu  
rebbe stato assegnato un discepolo  
D. D'Alfonso.

Dalla residenza di marzo 1860.

F. CARBONI Giud.

G. Dosi sost.

ta a confessarsi a S. Domenico, volle far credere che in procinto di maritarsi essendosi condotta al P. Feletti onde averne una dote caritativa, il medesimo le diede appuntamento al Confessionale, dove ingiunochiatisi senza confessarsi, seppe che la concessione dipendeva non da lui, ma dai Frati dell'Annunziata, aggiungendo che pochi giorni dopo era stata chiamata al S. Ufficio a deporre sul battesimo di Edgardo, laonde vi si era condotta soltanto tre volte.

Tali risposte della Morisi combinate colla smentita della supposta denunciante del battesimo, Regina Bussolari, appoggiano il sospetto scatenato all'attestazione della Laghi che la stessa Morisi in circostanza di essere stata a confessarsi in S. Domenico svelasse il conferito battesimo del fanciullo Mortara, e ne fosse essa medesima la vera denunciante.

Il doversi concludere che dal P. Inquisitore Feletti non furono nè cercate, nè assunte le prove legali del battesimo denunciato dalla Morisi, perchè intesi in esame il Lepori e la Bussolari indotti da colei, sentite tutte le persone che videro od assistettero il fanciullo Edgardo nel periodo della malattia avuta, e del preteso battesimo, compreso il curante dott. Saragoni, interrogati in fine tutti gli altri che potevano informare sulla condotta della Morisi, negano ad una voce di essere mai stati ricercati ed esaminati sul particolare dal lodato Inquisitore.

Perciò venne contestato all'Inquisito l'appostogli ratto del fanciullo Mortara da lui ordinato per motivo di asserto non giustificato battesimo, ed il relativo incorso penale.

Dalla residenza d'ufficio, oggi 7 marzo 1860.

Dott. F. CARBONI Giud.

Giacomo dott. Dosi sost.

f. 429, 432, 492, 210 l., 269,  
269, 505 e 509.

f. 592 l.

Pubblicatosi il processo, e richiesto l' I. sulla nomina del difensore, si rifiutò rimettendo la propria difesa unicamente in mano di Dio e della B. Vergine Santissima. Laonde gli fu fatta diffidazione che gli sarebbe stato assegnato un difensore d' ufficio.

Dalla residenza 24 marzo 1860.

F. CARBONI Giud.

G. Dosi. sost.

1860.  
**TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE**  
*di Prima Istanza in Bologna.*

**BOLOGNA.**

*Nella Causa*

*di*  
**Ratto del fanciullo Edgardo Mortara,**  
**avvenuto in Bologna il 24 giugno**  
**1858.**

*Per la Curia ed il Fisco*

*Contro*

**Il Padre Pier Gaetano Feletti dell'Or-**  
**dine dei Predicatori di San Dome-**  
**nico, Inquisitore del Sant'Uffizio in**  
**Bologna.**

*Conclusioni Fiscali.*

**I**l P. Pier Gaetano Feletti, frate dell'ordine dei Predicatori, Inquisitore del Sant'Uffizio in Bologna, è accusato di avere, a mezzo della pubblica forza Gendarmi, fatto rapire ai coniugi Momolo e Marianna Mortara israeliti dimoranti in questa città la sera del 24 giugno 1858; il loro piccolo figlio Edgardo dell'età allora di anni 5 e mesi 10, sotto colore che, essendo questi battezzato, appartenesse alla Chiesa Cattolica; perlocchè anzi si pretende che, come reo di questo fatto, sia incorso in quelle pene che si trovassero di ragione.

L'accusato, alle finali contestazioni, concluse invece, aveva questo rapimento, o come ci lo chiama il sequestro, eseguito d'ordine della Suprema Congregazione del Sant'Uffizio in Roma, e ritenere che qualsivoglia Governo fosse per riconoscere legittimo il suo operato; *folg.* 594 a 395.

Vediamo se regge l'accusa, se esiste, o a valer possa la scusa.

Per farlo con freddezza e con calma, colle risultanze degli atti per mano, noi, dopo studiato attentamente il processo ci siamo proposti varie questioni a discutere, che riassumonsi in queste principalissime, e sono:

I. Se il P. Feletti ebbe ordine dalla S. Inquisizione di Roma per procedere al ratto del fanciullo Mortara.

II. Da chi, in caso, furono date alla S. Inquisizione di Roma le informazioni sul battesimo, amministrato al fanciullo Mortara.

III. Se le informazioni date, da quei che le trasmise, poterono essere, e sono per chi le raccolse quali si convenivano in cosa di tanto momento, veritiere, esatte, complete.

IV. Se il fanciullo Edgardo Mortara era stato effettivamente battezzato dalla asserta battezzante; e se in effetto quindi senza ragionevole dubbio era da ritenersi appartenente alla nostra Religione, e fatto membro della Chiesa Cattolica.

V. Se l'asserzione di colei che nel 1837 portava aver amministrato questo battesimo, fosse attendibile, in riguardo alle esposte circostanze ed in riguardo in fine alle qualità personali dell'asserente.

VI. Se, finalmente, la condotta del P. Inquisitore Pier Gaetano Feletti, sia in questo delicatissimo oggetto, scevra di qualsiasi delinquenza, e non soggetta alle animadversioni delle leggi.

E facendoci subito dalla prima, ci è forza dagli atti convincerci che tutto

si leva a stabilire che il P. Feletti non ebbe dalla S. Congregazione del Sant'Uffizio alcun ordine di far rapire il Mortara.

Il P. Feletti ha dedotto su tale particolare di avere in questo fatto eseguito gli ordini della S. Congregazione del S. Uffizio; e sembrargli aver comunicato quest'ordine nella lettera d'invito da lui scritta al Tenente Colonnello de' Gendarmi; *f.* 274, 561 a 562 *l.* e 565.

Il Maresciallo Caroli però, che protocollo quella lettera d'ufficio depone, sembrargli, che non portasse quella veruna indicazione di alcun impulso di *Autorità Superiore*; e si notò che, oltre al dovere leggere quel dispaccio per ricavarne l'oggetto da segnare nel protocollo, ebbe con *tale attenzione* a riandarlo, da rimarcarvi i minuti dettagli per entro espressivi, ad evitare che si scambiasse uno per l'altro, tra i molti figli che aveva il Mortara: oltre di che ci dice che questa lettera ordinava di mettere il fanciullo a disposizione di esso Padre Feletti; *folgio* 6, 258 *l.* a 260 *l.*

Il Maresciallo Agostini, che fu dapprima incaricato di procedere, come il Maresciallo Lucidi, alla avulsione di quel fanciullo, e più tardi a tradurlo in Roma, e che dal suo superiore ebbe in mano per leggere codesta lettera ordinatoria, depone che, *oltre altri particolari*, conteneva sette nomi dei vari figli Mortara, fra i quali quello di Edgardo segnato sotto con linea; e conclude sembrargli, quantunque non ne sia ben sicuro, che il P. Feletti non nominasse alcun altro Superiore da cui procedesse quell'ordinanza; *J.* 13 e 1., 250 *l.* a 251 *l.*

A rimuover però questo dubbio, in cui ci lascia il deposto del Caroli ed Agostini, la contraddizione fra questo, e le deduzioni del P. Feletti; e giacchè non poté sentirsi in esame il

Lucidi, passato negli Stati Romani, facciamoci ad osservare codesta famosa lettera, cagione di tante passioni, e leggiamone il contenuto, per confrontarlo quindi colla sua registrazione nei protocolli dell'ufficio Gendarmeria, e col resto del carteggio correlativo, i verbali cioè redatti dal Lucidi prima sul ratto eseguito, dall'Agostini più tardi sul trasporto fatto in Roma del rapito fanciullo.

Uscite però di speranza di rendervi mai soddisfatti. Non appena i pubblici giornali incominciarono a parlare del rapimento, questa lettera disparve, ritirata dagli atti e dall'archivio di questa Gendarmeria, per fatto del Tenente Colonnello De-Dominicis, quel desso cui da principio era stata diretta, togliendo così agli occhi di chi si voglia la prova scritta dei veri termini di codesta ordinazione; f. 6 *t.*, 258 *t.*, 264.

E a quale scopo tanto arbitraria, delittuosa licenza, in un magistrato di spada si benemerito del Pontificio Governo, e da lui perciò, si reso celebre? *Cui bono*, volle egli, o potete almeno avventurarvisi? Volevasi forse dal De-Dominicis con togliere quel dispaccio distruggere il documento per lui, e pei suoi, giustificante l'odioso operato contro i Mortara? Ma questo, viva Dio, non può capire in mente che sappia d'uomo! Egli nol può aver fatto, se per sopprimere la prova dell'arbitrario rapimento ordinato di moto suo del P. Inquisitore Feletti e dar campo così a regolarizzarsi la cosa così S. Inquisizione. E questo in fatti bene si addiceva di fare al De-Dominicis, a questo cui lungamente vedemmo qual scrive Tacito *inter instrumenta regni*; a questo cui vedemmo un anno fa sciarbolare a mezza de' suoi Pretoriani, senza motivo, senz'ordine la Scolarescia Universitaria. Siccome però è legge providenziale che uno cada nella fossa

che si scavò, così quel documento, che, conservato, potea forse oggi giustificare l'accusato, rimosso, distrutto, o da altro diverso forse sostituito, non può concorrere che a dargli danno.

Dicemmo di confrontare i mentovati deposti con questa lettera, e colle annotazioni inoltre nel protocollo dell'ufficio Gendarmi, e colle carte o rapporti, esistenti in quegli atti, correlativi al rapimento in discorso. Ma questo pure ci è tolto. Protocolli, registri, carte, archivio, tutto fu manomesso, venduto, distrutto, mutato appena nel giugno 1859 il Governo; ed i verbali degli esecutori del ratto, e del trasporto ai Catecumeni in Roma, nei quali non potea a meno di non citarsi, in forza di qual ordine si era ciò consumato, non vennero mai trasmessi dal De-Dominicis nè al protocollo, nè all'archivio di detta Gendarmeria, *folio 7 t.*, 522.

Poteva però esser venuta da Roma questa truce ordinanza, di strappare dalle braccia di amatissimi genitori un loro carissimo figliuolo, non ancora sessenne? Noi nol crederemmo, e saremmo anzi per ritenere, che non possa quest'ordine sussistere, se vero è che Capo e Moderatore supremo delle Sagre Congregazioni del Sant'Ufficio in Roma, sia il Sommo Pontefice Romano, e se questo, nel caso, fu consultato sul ponderoso subbietto; f. 27 *t.*

Ed in vero, noi vediamo, non esser, questo tenuto dal P. Feletti, il contegno dai Sommi Pontefici usato, nei casi a quello del Mortara corrispondenti; *foli.* 184, 186, 187.

Difatti noi vediamo Martino V sui primi del secolo XV decretare che un impubre ebreo battezzato, e incapace di rettamente discernere il ben dal male, perchè inferiore alli 42 anni, non potea essere battezzato senza il consenso de' suoi parenti; f. 186 e *t.* Vediamo che inerendo agli ordini dei

Romani Pontefici emanati per organo della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari si proibisce sotto pena di scomunica di battezzare fanciulli ebrei, che un zelo, o fanatismo religioso, volesse strappare ai genitori, e far cristiani in Verona nel 1658, *folg.* 184; e vediamo in fine nel 1859 il Pontefice Paolo III con suo breve del 9 aprile ordinare che il quinquenne Angelo, figlio di Gabriele e Bonna coniugi Isacco di Longiano, rapito ai parenti, e chiuso nel Convento dei Francescani di quel luogo, venisse reso ai suoi genitori, *ancora che battezzato*, onde lo ritenessero sino alla età di 14 anni, onde allora interpellarlo, sulla religione in cui nello sviluppo di sua ragione prescegliesse di vivere, per quindi provvedere; e con successivo breve 6 dicembre 1840 approvò il decreto in proposito pronunziato dal suo incaricato apostolico; *f.* 186 a 187.

Ora, se il Romano Pontefice attuale conosciuto avesse innanzi al rapimento questo fatto del supposto battesimo amministrato al fanciullo Mortara, noi teniam certo che, insistendo sulle orme de' suoi illustri Predecessori, mai più commesso avrebbe di rapire d'ordine Pontificio, chi per ordine Pontificio non poteva esser rapito ai suoi genitori, o che rapito, doveasi, secondo il disposto dei Pontefici predecessori, restituire sino all'età di 14 anni ai di lui genitori.

Ma il Sommo Pontefice Pio Nono non solo non aveva ordinato quel ratto, ma era anzi del tutto ignaro di una tanto enormezza; e ne sia prova che al recarsi fatto in Roma dai coniugi Mortara, non già, come dice il Felletti, perchè chiamativi dal Papa, ed a viaggio per tal fine pagato alla Diligenza, ma di moto loro, e a loro spese, nel far giungere al Sommo Pontefice le loro umili preci e doglianze, il Santo Padre si mostrò dispiacente

dell'eseguito rapimento, e il suo Segretario di Stato si esibì raccomandare, egli stesso in persona, i tramasciati genitori; *f.* 37 e 58, 48, 53 e 1., 49 a 76, 296.

Ma come è dunque, si chiederà, che i Mortara non ottennero la restituzione del figlio? Com'è anzi: che recatisi più tardi da Roma in Alatri per rivedere anche una volta quel carissimo figlio, non solo non gli fu fatto vedere, ma corsero invece rischio venir manomessi da quella plebe abbruttita e fanatizzata, e furono intimati da quell'Autorità Governativa, di subito allontanarsi di colà? Una risposta farà riscontro ad ambedue le domande: — Svani ogni nostra speranza (ci dice il Mortara, *f.* 462) perchè lessi nella — **Civiltà Cattolica** — che mio figlio non mi sarebbe stato restituito, e così tornammo in Bologna. — Noi adesso sappiamo quanto ci basta; sappiamo tutto con quelle sole parole — **Civiltà Cattolica** — per rimanerci convinti che il Sommo Pontefice infatti nulla sapesse, o imperfettissimamente almeno sapesse del rapimento del Mortara; e per rilevare ancora per chi e perchè quel bambino non venne restituito; *f.* 39 a 61 1., 62, 245 a 249.

Come creder può, si dirà, che la Suprema Congregazione dei Sant'Ufficio in Roma non avesse dato quest'ordine, e nulla sapesse del rapimento, se il fanciullo venne tradotto direttamente da casa a Roma e consegnato all'Ospizio dei Catecumeni? — Questa consegna prova che era precorsa un'intelligenza. Così parrebbe; è verissimo, rispondiamo, ma quest'intelligenza non partiva già dall'esser stata trattata quella causa dinanzi quel Tribunale, ma bensì da una semplice informazione, dopo il ratto trasmessa per la Posta dal P. Felletti al Rettore di quell'Ospizio, come dice per

asserzione del Rettore stesso il gen-  
darmice Agostini, che consegnò quel  
fanciullo; ovvero da una partecipazio-  
ne fattane al modo stesso alla an-  
dretta S. Congregazione, come dice il  
P. Feletti; f. 44, 567.

Ma se il P. Feletti aveva in effetto  
ricevuto quest'ordine dalla Suprema  
Congregazione del Sant'Ufficio, perchè  
non esibirlo se in suo potere, perchè  
non indicarlo se in mano altrui? —  
Perchè cercava anzi sopprimere da  
giù gran tempo qualunque traccia per  
iscuoprirlo? (giacchè non può essere  
stato che a sua premura la sottrazione  
della lettera, operata dal De-Domini-  
cis). Perchè invitato ad esibire in atti  
a propria giustificazione tal document-  
to, dopo varie evasive risposte se ne  
è finalmente schermito col dire di  
non poterlo perchè vincolato da giu-  
ramento?

E qual sorta di giuramento è mai  
codesto di cui si fa schermo il P. Fe-  
letti, che rende contumace il cittadino  
alle leggi della civil società cui apparte-  
nente; che lo espone ai disagi del car-  
cere, alla trepidazione di un giudizio,  
al pericolo di una pena, anzichè liber-  
rarcelo con sì poco? Che sorta di giu-  
ramento, si ripete, è codesto che mien-  
tre permette, fuor di giudizio, *notare*,  
*citare* in un dispaccio che si pubblica  
ad un'intera coorte di Gendarmi un  
ordine della S. Inquisizione, vieta poi  
mostrare a salvezza propria ai Magi-  
strati della legge questo medesimo or-  
dine? Eppure chiamasi ed è in effetto  
pietosa Madre la Chiesa e non obbliga  
alcuno sotto incomodo grave. Ora,  
quale più grave di quello, nel caso,  
della prigione a tutti dura, durissima  
per quanto possibilmente alleviata ad  
Essere ben nato e civile: di un inter-  
rogatorio a tutti molesto, ma grave-  
mente molesto a cui la difensiva pa-  
rola vien risospinta, soffocata alla stro-  
za: di una condanna, in fine, che mi-

naccia colpirti, perchè appunto non  
puoi schermire e difenderti?

Ma se è vero che la Suprema Con-  
gregazione del Sant' Ufficio, aveva dato  
quell'ordine, perchè non occorre essa  
anche altronde, a illuminare la Giu-  
stizia: perchè non ci dice che essa  
mandò di fatti l'ordine al P. Inquisi-  
tore Feletti di far rapire il figliuolo  
ai Mortara. Teme forse l'Inquisizione  
Romana, che i figli della Cattolica  
Chiesa, che gl' Impiegati del Tribunale  
della cattolica e religiosa Bologna, non  
tengano in pregio le sue attestazioni;  
non sappiano o vogliano, benchè non  
più sotto le civili leggi Pontificie, ap-  
prezzare in favore del P. Feletti le or-  
dinazioni date sul fanciullo Mortara?  
Perchè lasciare, col suo silenzio, che  
soffra il carcere un innocente, se fu  
incaricato da lei? che persistano in  
una involontaria ingiuria i Tribunali  
se il P. Feletti, non è che un mate-  
riale esecutore degli ordini da lei in-  
viatigli? Perchè non contribuire alla  
gloria di Dio col tonto della verità,  
colla scoperta dell'innocenza, colla ma-  
nifestazione di un fatto che nulla di  
segreto rivela?

E il P. Feletti, anch' esso, perchè  
non implorare egli almeno dalla Su-  
prema Inquisizione il beneficio di po-  
ter frangere il suo segreto, e giusti-  
ficarsi da questo lato? Oh no. Non fu  
questa la via che ad esso meglio ag-  
gradi. Egli prescelse di fare invece la  
vittima (ambizione del giorno) e di  
esporci come tale (son sue parole, f. 360  
a 561 l.) non per sè solo, ma per chiun-  
que pure potesse aver meritato nel ca-  
so attuale una pena: nè già da parte  
crediate di questo Tribunale, ma di  
quello della S. Inquisizione; e a senso  
suo chi merita pena non è che lo  
sciagurato Momolo Mortara, perchè  
nonostante i divieti, tenea al suo ser-  
vigio una donna cattolica. Vedi nuova  
equità e santa moderazione di quel-

l'Ufficio che si dice Santo! erano allora, e sono tuttora in Bologna oltre il centinaio le famiglie israelitiche, aventi tutte un famulato d'uomini e donne cattoliche, tranquille sempre su buona fede, dell'uso, od abuso tollerato o permesso; ed ora l'indulgente moderazione del P. Inquisitore Felletti di cui com'egli dice, *f. 29 e t.*, può far fede tutta Bologna (e la fa riprendendosi dall'ebrea moglie Centese data in isposa, son pochi anni, al suo drudo cattolico coll'obbligo al vivente marito ebreo di pagare il mantenimento degli involatigli figli) ci fa sentire che sta in lui inquisitore il punirnelo, *f. 360 a 561.*

Se devesi però stare agli atti, il motivo per cui nè l'Inquisizione di Roma nè l'Inquisitore di Bologna ci mostrano codest'ordine, si parrebbe perchè non sussiste che quella lo trasmettesse, che agisce questi per tale impulso. Se così non fosse sariasi inteso già da gran tempo gridare l'usato motto sui quattro Vienti — Sorgete Signore, e giudicate la Causa Vostra — Exurge Domine et iudica causam tuam.

Poichè però nol fa il P. Inquisitore, nol fa la Sacra Inquisizione di Roma, nol fa nessuno per essi faciamolo noi. Ammettiamo quindi per un istante che al P. Inquisitore Felletti, pervenisse dalla S. Congregazione del S. Ufficio in Roma, l'ordine di procedere al ratto del fanciullo Edgardo Mortara. Da chi però era stata quella instruita del battesimo preteso dato a quel fanciullo? Ed eccoci alla seconda delle quistioni in principio proposte la quale non esitiamo così recisamente risolvere. — Se la Sacra Congregazione del S. Ufficio in Roma, venne informata prima del ratto che il fanciullo Mortara era stato battezzato, essa nol fu che dal P. Inquisitore Felletti.

Ed infatti, oltre esser egli il vero diretto intermediario com'ei dichiara, fra Roma, e questa città dal 1858 a questi ultimi tempi per le cose del S. Ufficio di cui è Inquisitore, *f. 22 e 28*, non fu che desso, che fe' chiamare, interrogò, e senti in esame Anna Morisi, già servente degli israeliti Mortara, quella che vuolsi da sè stessa qualificare in atti l'amministrante di quel battesimo, *f. 412 e t.* — Come però fu la Morisi, che raggiugno il P. Inquisitore Felletti del suo operato, così non potè essere che Regina Bussolari, quella che aveva portato la prima, o fatto giungere notizia di quel battesimo al S. Inquisitore Felletti, per la ragione composta che a quella operazione non fu presente alcuno, e che a nessuno lo aveva la Morisi mai confidato innanzi all'esame da lei subito in S. Domenico, *f. 412 e t. 120 t.* — Che se la Bussolari nega aver avuto dalla Morisi tal confidenza, e quindi averne data contezza al Santo Ufficio, ossia al Padre Inquisitore Felletti, del quale ammette la conoscenza, ammette però la sussistenza di quelle circostanze in cui la Morisi dice avergliene fatta la confidenza, e non esclude potesse in tale circostanza aver parlato colla Morisi, *f. 446 a 449 t.* Oltredichè se è vero che nega questa confidenza fattagli dalla Morisi, *f. 443*, e di essere mai stata ricercata dal Santo Ufficio, *f. 431*, ciò provenir può, o da che per altrui mezzo fece al P. Inquisitore tener notizia del fatto, o da che stretta dal giuramento prestato in quel Tribunale potè credere, nella sua rilassata morale e religione, non esser giuramento del pari sacro quello deferitogli in questo Tribunale, e dispensata perciò dal qui deporre la verità.

Messa in luce, e risolta la seconda delle proposte quistioni, è stabilito cioè che il P. Felletti fu quegli che

istruì la Sacra Congregazione del S. Ufficio in Roma del battesimo dato al fanciullo Mortara, prima che questo fosse rapito, se pur sussiste che difatti ne fu istruita; passiamo alla terza questione in questi termini concepita: — Se le informazioni date dal P. Felletti alla S. Inquisizione di Roma poterono essere per lui che le raccolse, e ne fe' uso, e furono quali si convenivano in cosa di tanto momento, veritiere, esatte e complete.

Sul qual proposito primieramente convien notare, che il P. Inquisitore Felletti non altri poteva aver sentito in esame allorchè fecesi ad informare la S. Congregazione del S. Ufficio di Roma, dato che l'informasse, che la detta Regina Bussolari qual denunziante, e l' Anna Morisi, quale operante del detto battesimo.

Ora dato che la Bussolari non fosse stata sentita nemmeno, in voce qual denunziante dal P. Inquisitore Feletti, noi avremmo in tal caso, che la Morisi, fu denunziante, esecutrice del battesimo e testimonio, tutto ad un tempo ed in causa propria.

Che se è così, noi non possiamo persuaderci, che sotto quest' ampia, magnifica vòlta del Cielo esister possa, o aver mai esistito Tribunale, sia pur barbara e inospitale la terra, in cui si posino le decisioni, non diremo di rilievo, ma nemmeno di pesi e misure, come gli Edili di Ulciri direbbe Giovenale su cosiffatti argomenti di convinzione. Pure se l'è così, uno ve ne ebbe a' di nostri, nel quale non dubitossi fondare la più ponderosa delle umane risoluzioni, per cui s' infransero le sante leggi di natura, restò violato il diritto delle genti, e fu strappato dalle braccia di amantissimi genitori, un tenero figlioletto sopra il semplice giurato deposito di una donna; e di qual donna, come più tardi vedremo, f. 529 l., 459, 539.

Dal che anzi potrebbe trarsi nuovo argomento a sempre meglio convincerci, che non venne dalla Romana Inquisizione, che moralmente anzi è impossibile provenisse da Roma, emanasse dalla Suprema Congregazione del S. Ufficio, e fosse autorizzato dal Sommo Pontefice, il rapimento del fanciullo Edgardo Mortara.

Noi non conosciamo è vero, e ne sian grazie al Signore come regolasse i suoi giudizi e Decreti l' Inquisizione Romana, ed i suoi Inquisitori nelle Provincie, ma poichè uno e medesimo era allora il Sovrano che sanciva le nostre leggi civili, e il Pontefice che dettava quelle religiose, dobbiam tenere, che una fosse la via per raccogliere le prove d' un fatto, la denunzia od accusa, l' interrogatorio dell' imputato, e nel nostro caso dell' operante, e l' esame dei testimoni; e tanto più dobbiamo tenerlo, inquantochè nei Tribunali dell' Inquisizione, come fama ne suona, non si pubblichi il processo, non si palesino i testimoni, non siavi luogo ad eccepire su quelli. Ora se non potevasi dal denunziante, era d'uopo ricercare dall' operante almeno i testimoni se non in prova, ad appoggio almeno di sua asserzione, e questi nominati convenientemente sentire. Eppure in atti non appare ad onta del dettato Evangelico in S. Matteo (cap. XVIII vs. 16) si facesse nulla di tutto ciò. Tutti coloro che aveano qualche notizia del fatto prima dell' esame dato alla Morisi, nè dopo di questo, e innanzi il ratto del Mortara, nessuno fu esaminato, f. 429, 451 l., 208 l.

Senonchè però a poterci fare un criterio sempre più esatto del modo con cui il P. Inquisitore Feletti potesse istruire la S. Inquisizione di Roma, sempre dato, che promettes-

se colà una informazione sul battesimo, asserto dato dalla Morisi al Mortara, è d'uopo passiamo ad esaminare la quarta proposizione che da principio ci proponemmo; se cioè il fanciullo Mortara era stato effettivamente battezzato, e se in effetto, senza alcun ragionevole dubbio fosse da ritenersi divenuto cristiano e fatto membro di S. Chiesa Cattolica: questione che ognun vede dovea proporre a sè stesso il P. Inquisitore Feletti, per poter dare a Roma una esatta informazione.

Per risolvere però tale questione, come *colle e seppe* affidarsi, e rimettersi il P. Inquisitore Feletti; così è legge *impreteribile* a noi, in mancanza di altri argomenti in atti, stancene al detto della Morisi; imperocchè non solamente com' essa dichiarò era sola in quell'atto, ma cercò e studiò, anzi esser sola, perchè i genitori non si avvedessero di quanto fosse per fare, f. 409 l. 410, 534 l.

Or bene, che dice la Morisi sull'argomento? ecco le sue parole: — *presò un bicchiere d'acqua, e condottami alla Culla del Bambino, proferii la formola insegnatami, colla fissa idea di fare un' anima del Paradiso: bagnai quindi le dita della destra mano nell'acqua del bicchiere, spruzzandone alcune gocce sul capo al fanciullo, senza che alcuno se ne accorgesse.* — f. 410.

Nè si pensi che ad un modo narresse le cose la Morisi in questi atti, e in altro potesse esprimersi col P. Inquisitore; perocchè essa che aveva così agito, per quanto assevera, dietro istruzioni ricevute non poteva variare nel racconto del suo operato, giacchè non sapendo come altrimenti potesse o dovesse farsi non poteva perciò variare nei modi di raccontarla; e perchè in fine dichiara

averlo nei stessi termini deposto innanzi il P. Inquisitore, f. 408 l. a 409, 412 l.

Sul qual proposito ci è d'uopo precorrere a un fatto non improbabile, dicendo, che se mai in un prossimo, o lontano avvenire avesse a leggersi, e in altri termini l'esame subito dalla Morisi nel S. Ufficio di Bologna, dee tenersi a ragione sospetto; perchè quell'esame dopo scritto non fu letto alla Morisi; perchè, inalfabeta non lo firmò; perchè non segnò, o almeno non si ricorda averlo segnato con croce; e perchè quando bene crocesegnato, quel segno non venne autenticato dalla firma di testimoni, f. 415.

Tornando dopo ciò al modo tenuto dalla Morisi nell'amministrare il battesimo al fanciullo Mortara, noi non farem certo gli arditì profani per dire, come salir potesse e venir accolta nel Cielo, la sua pietosa intenzione di fare un' anima pel Paradiso: ne guardi Dio! Non è dato all'uomo polvere o verme spicare l'audace volo sin là. Legge è a noi restar affissi alla terra, campo dato alle discussioni degli uomini. — *Coelum Coeli Domino terram autem dedit filius hominum mundum tradidit sputioni hominum* — e umanamente ragionando diremo che l'operato della Morisi, quand'anche voglia tenersi per vero, giacchè mancante di prove od indizj, quando pure si voglia credere che lo eseguisse coll'intenzione di fare un' anima pel Paradiso (notate bene, un' anima pel Paradiso, non già un Cristiano un Cattolico) non fu certo l'amministrazione del Sacramento del Battesimo.

E chi vi ha detto, ci si dirà, l'entrare nell'altrui messo, nella decisione delle cose di Religione? Santa Chiesa Cattolica nostra madre, replichiamo noi francamente.

Essa ha stabilito, e giornalmente lo adopera. Essa ha stabilito, e tuttodì ce lo insegna coi primi eruditissimi di Religione. Essa ha stabilito, e nei suoi Sacri Volumi l'ha scritto, e con Lei i suoi sapienti Dottori, che oltre l'intenzione di fare un cristiano, merce l'aspersione dell'acqua e la pronunziazione delle parole sacramentali, abbisogna che colui che amministra il Battesimo, *nel versare istesso* che fa dell'acqua sul battezzando, pronunzi *contemporaneamente, ne prima, ne dopo* quel versamento, bagno od aspersione le parole sacramentali — io ti battezzo con quel che segue. — Chi dei Cattolici mediocremente istruito ignora questo precetto? Chi non lo ha qualche volta veduto e sentito praticare dal Sacerdote ministro se in Chiesa, dalla Levatrice, o altra persona fra le domestiche mura, se impedito il Neonato di trasportarsi a quel Sacro Lavacro?

Ma non basta; apriamo il Catechismo del Concilio di Trento, e quivi al trattato del Battesimo (§ XVIII) vi troveremo oltre tutt'altro notato: — *illud precipue monere oporteat...* ab eo qui baptizatz, *non aule, aut post* abluzionem, verba Sacramentalia quae formam continent, sed eodem tempore, quo ablutio ipsa peragitur pronunzianda esse. — E siccome nel riandare questo religioso volume vi vedemmo indicato in nota S. Tommaso, così aperta la di lui Somma Teologia ( Questione LXVI art. 5) vi leggemo in relazione a questa necessaria contestualità della abluzione colla formula: — *et ideo si actus baptismi non exprimatuz vel per modum nostrum Ego te baptizo etc. vel per modum Graecorum — baptizatur. N. N. servus Christi in nomine etc. — non persicitur sacramentum, secundum decisionem Alexandri III.* — La qual decisione quivi riportata e

da noi riscontrata, nella collezione delle Decretali di Clemente XI tit. 41 si legge espressa così: — *Si quis puerunter in aqua merserit* (a quei tempi battezzavasi ancora per immersione) *et non discerit, ego te baptizo, in nomine etc. non est puer baptizatur.* — E qui si noti, che il caso della Morisi è ben sensibilmente tutt'altro. Essa aveva già recitata la formola sacramentale, allorchè per atto posteriore separato e disgiunto, procedette a spruzzare con acqua il capo del fanciullo; in guisa che quando, non aspergava, ed anzi non aveva nemmeno bagnate le dita nel bicchiere, recitava la formola, e quando doveva recitarla taceva.

No — la Morisi non fece un Cristiano Cattolico, un figlio di S. Chiesa Cattolica, coll'asperger che fe' dell'acqua il fanciullo Edgardo Mortara; e se la Sacra Congregazione del S. Ufficio, se il Pontefice Sommo dei Cattolici, avesse avuto ragguaglio, che a questo modo si dicea battezzato il fanciullo Mortara, mai più lo avrebbe ritenuto battezzato, mai più lo avria reclamato, o fatto reclamare al seno della Chiesa Cattolica, mai più lo avrebbe a forza divulso, da quello dei genitori.

Che fece dunque col suo operato la Morisi? Essa non giunse nemmeno a fare un Cristiano Protestante, perchè presso Quei pure di tal religione, la formola sacramentale sia dal Pastore nella Chiesa, sia dalla Levatrice, o altra persona se altrove, dee pronunziarsi contemporaneamente all'abluzione, bagno, od aspersione.

Ma finalmente cosa fece Anna Morisi alla culla del fanciullo Edgardo Mortara, allorchè lo asperse coll'acqua? Essa non fece che un atto insignificante, un atto nullo, inconcludente ed ozioso.



non era stato battezzato dalla servente Anna Morisi, e secondo le sue parole medesime non era, nè poteva mai ritenersi appartenente alla nostra Religione, e fatto membro di S. Chiesa Cattolica.

Viene adesso l'altra questione che in ordine alle proposte è la quinta, cioè: — L'asserzione di chi dicea nel 1857 aver amministrato questo battesimo, vale a dire, della Morisi, fosse attendibile riguardo alle cose asserite, alle circostanze dedotte per appoggiare la sua asserzione; per ultimo se lo sia in riguardo alle qualità personali dell'asserente.

Svolgiamo gli atti

Il Battesimo di cui trattasi vuolsi essere stato amministrato come accennammo, mentre il fanciullo era ammalato. Desso però in vita sua, non ebbe che una febbre verminosa che cominciò col 51 agosto, e finì coll'14 settembre 1852; dunque sarebbe stato battezzato nei primi del settembre anzidetto; f. 588 e 589, 515 e l., 278 e l., 296 l.

Anna Morisi, all'epoca del preteso battesimo, aveva l'età di anni 49 circa perocchè nata il 28 novembre 1855 (f. 201), allorchè dessa per far credere la pochezza in quella circostanza del proprio spirito ci faccia rimarcare non aver allora che la sola età di 44 o 46 anni, f. 94 e 95, 109.

La Morisi in quel tempo era una giovane campagnola, sciocca, rozza, ciarliera secondo dicono i testimoni (f. 278 l., 296 l., 515), rozza e sciocca per sua, che buona non era a badare ai ragazzi, e non sapeva cosa fosse il pancotto, come aggiungono due testimoni, f. 278, 515 l.

La Morisi allora, era mal fondata, cioè a dire, poco istruita nella dot-

trina cristiana, ed ignorava come si facesse ad amministrare il Battesimo ce lo dice essa stessa, f. 108 e 109.

La Morisi in fine, non pensava nemmeno ad amministrare quel Sacramento al bambino Mortara, e fu a suo dire, il droghiere Cesare Lepori, che sentendo da lei la grave malattia in che quello trovavasi, consigliolla di battezzarlo, onde, morendo, fosse andato in Paradiso; perlocchè nella sua ignoranza del come farlo, il Lepori stesso si esibì d'istruirla, e le disse che all'uopo, *bastava di pronunziare la formula io ti battezzo*, con quel che segue, *prender dell'acqua dal pozzo, e versarne talune gocce sul capo del fanciullo*, f. 108 l. a 109.

Ora chi dirà, che l'asserzione della Morisi rozza e sciocca villanzona, all'età di 49 anni, ignara o poco fondata nella dottrina cristiana, sia attendibile per se stessa, o sia in riguardo alle cose asserite? Credite Pisones.

Passiamo adesso a vedere se legalmente sia attendibile relativamente alla sussistenza delle esposte circostanze, per osservar finalmente se lo sia pure in riguardo alle qualità personali della stessa asserente. — Disse dunque, come sopra vedemmo, la Morisi aver confidato a Cesare Lepori la malattia del fanciullo Mortara, e da quello essere stata insinuata, e istruita a battezzarlo, f. 108 e 109.

Ov bene sentiamo che dica il Lepori sul proposito.

Questo testimonio sul di cui conto nulla dicono in contrario gli atti dapprima stragiudizialmente al solo Momoletto Mortara, f. 124 l., poi a questo stesso in presenza di un testimonio, f. 175 a 176; finalmente in giurato giudiziale esame, ha dichia-

rato, non avergli mai la Morisi parlato del fanciullo Mortara infermo; non averlo esso mai insinuata di battezzarlo; non averla mai istruita sul modo di amministrare quel Sacramento, non solo per non avergliene colei tenuto giammai parola; ma perchè ignaro ei stesso del modo di convenientemente amministrarlo.

Ecco dunque il detto della Morisi confutato, e smentito non solamente, ma del tutto atterrato, distrutto, f. 424 e 429.

Ma fosse pure, ammettiamolo, di passaggio, che il Lepori parlasse alla Morisi di amministrare questo battezzamento, che le insegnasse come dice essa di *pronunziare* le volute parole sacramentali, e *prender quindi dell'acqua*, e versarne talune goccioline sul capo al fanciullo Mortara (precise di lei parole f. 109). Essa fu male istruita, e irregolarmente, e inefficacemente, e nullamente (essa nolente) amministrò quel Sacramento; che è quanto dire compì col suo fatto una azione senza effetto, senza nome, nulla, ed oziosa, come appunto già mostrammo.

Badate però, che la Morisi depone averlo, cinque anni dopo conferito quel suo battesimo, narrato alla Regina Bussolari in occasione, che infermò gravemente nel 1857 altro piccolo figlio del Mortara nomato Aristide; colei le suggeriva di battezzarlo, dicendole, averlo già fatto anni addietro coll'Edgardo, e non volersene ora impicciare (f. 414 a 412), sicchè almeno il giudiziale deposito della Morisi, verrà ammiccolato da questa testimone Bussolari.

Ma Regina Bussolari ha negato, e forse audacemente, aver mai avuta la narrazione dalla Morisi dell'operazione sul fanciullo Edgardo Mortara;

sicchè anche questo mezzo di comparva dileguasi, f. 450 t. a 451.

Non altri però che la Bussolari, dice la Morisi, aveva da me saputo la cosa, allorchè nel sabato innanzi Natale del 1857 fui chiamata dal P. Inquisitore Feletti ad esame; questo vi sia di prova, che io le ne abbia parlato, giacchè altrimenti il P. Inquisitore stesso non m'avria chiamata ed esaminata (f. 118 a 420). L'argomento della Morisi è in vero giustissimo, chi può negarlo? Ma la Bussolari però, donna di religione tutta sua (f. 542), se fu esaminata in proposito dal S. Ufficio giurò cola di mantenere il segreto, e da ciò proverebbe, che, chiamata poi in questo Tribunale Criminale ad esame, e qui giurato di dire intera la verità (f. 144), l'occultò non solo, ma spergiurolla. Che se poi esaminata effettivamente dal S. Ufficio essa non poteva figurarvi, che semplice denunziante, e non poteva qual testimone deporre i particolari del battesimo amministrato dalla Morisi, perchè non vi fu presente, o non potea raccontarli che nei termini irregolari confidatigli dalla Morisi, f. 414 a 412. — Comunque sia, chi è in atti questa vecchia Regina Bussolari? Una donna spigolista, già processata d'ingiurie (f. 529), una donna che professa sentimenti di religione, al modo, ci sembra dei farisei, perocchè se va spesso alla Chiesa, ed anzi troppo spesso come dice un testimonio (f. 492), presta però la casa a riunioni di persone di ambo i sessi così profane che sacre, tien mano agli amori, e alberga all'occorrenza drude scimmiate, f. 542 t.

Scendendo ora ad esaminare se l'asserzione della Morisi sia attendibile in riguardo alle qualità morali della medesima, che direm noi? Dacchè non veste la figura direttamente di

prevenuta, dovrem passarne sotto silenzio la brutta metamorfosi fatta da questa rozza e sciocca villana del 1852 nello sviluppo degli anni, fino al 1857? Nè tacereemo i cangiati costumi; non diremo quanto cambiata da quella (f. 269)? Noi noi possiamo non consentendolo questa causa. Ci limiteremo a dir dunque che corrotta dall' alito e tatto impuro dei soldati stranieri che insozzavano allora queste infelici contrade, voltossis spudorata insieme a quelli nel più sucido brago e ne fe' pompa: che inconsapevoli i suoi diversi padroni, ne fe' le case di di e di notte per quelli il Lupanare: che ne sottrasse e fe' suoi dolosamente per tripartiarne con quelli gli effetti, che in fine due volte fu fatta madre da quelli, innanzi di giurar fede a marito, f. 460 a 461, 465 a t., 168 a 169, 470 a 471, 490 a 492, 207 a 208, 248 l., 278 a 279, 296 a 297, 504, 535 l. a 556 e 359.

Feco i forti argomenti che danno gli atti sulla credibilità dell' asserto della Morisi. Argomenti, che prima di procedere al ratto del fanciullo Edgardo Mortara non poteasi omettere di ricercare, ove amor di verità non c' illuda, e sin in mancanza di testimoni voleasi qual pure si convenia stabilire, la sussistenza di sua assertiva, dalla credibilità almeno del suo deposito.

Che se il modo di procedere clandestino e segreto del S. Ufficio, vietava porre la verità a tal crogiuolo, quale necessità costringeva a rapire un fanciullo, cui non solo legalmente, ma in verun modo, potevasi provare battezzato? Son questi per tacer d' altri, i belli effetti dei giudizi non soltanto segreti, ma vincolati da un giuramento inviolabile di segreto, che nati perciò, cresciuti, maturati nel buio dell' errore del

silenzio, e di un altissimo arcano non si rivelano che allo scoppio di un fatto spaventoso, oppure alla pena, e tante volte, dopo quella espiata.

Ora ci dica pure il P. Feletti che il Tribunale, che decise nel caso del Mortara era composto di persone integerrime, che facevano con tutta giustizia le cose; e che vi era stato ancora, chi aveva rappresentato la parte dei genitori (f. 82 l.), dei genitori che nulla sapevano. Ci dica pure che nulla sapevano. Ci dica pure che quel Tribunale, non emana mai alcun Decreto, senza il consenso del Sommo Pontefice (f. 274) del Pontefice che si mostra dispiacente dell' operato; ci dica pure che *conosciutosi* dalla Suprema Congregazione del S. Ufficio in Roma che il fanciullo Edgardo Mortara, era stato battezzato in pericolo di morte, quel Tribunale ordinò, che il fanciullo venisse preso e portato nei Catecumeni (f. 26), noi sappiamo bene, mercè le risultanze di questi atti, a che dobbiamo attenerci sull' argomento.

E qui venuti, ci vediamo arrivati in fine alla sesta ed ultima delle questioni proposte. Se cioè la condotta del P. Inquisitore Feletti fu in questo incontro scevra di qualsiasi delinquenza e non soggetta alla animadversione delle leggi, e non punibile. L'ultima parte però di questa proposizione è serbata alla decisione di questo eccello Tribunale, cosicché, il nostro còmpito dee restringersi a mostrare se la condotta del P. Feletti fu delittuosa, od altrimenti, e soggetta o no alle penali sanzioni.

Saremo brevi.

Il P. Inquisitore Feletti non fece diligenza alcuna per accertarsi se la

Morisi avesse e potesse aver deposto nei fatti narrati innanzi ad esso in esame le verità; non esaminò Cesare Lepori indicatogli dalla Morisi: non si informò delle qualità della giovane; non le ebbe a calcolo per misurarne la credibilità dell'asserto.

Il P. Inquisitore Feletti prese per battesimo del fanciullo Edgardo Mortara, un atto inconcludente, nullo ed ozioso della Morisi, inefficace a cambiare di Ebreo in Cattolico un individuo, tanto vero ciò, che stando alle voci stragiudizialmente divulgate, il battesimo sarebbe stato ripetuto in Roma *sub conditione*.

Il P. Inquisitore Feletti agì di proprio moto, nell'ordinare alla Forza Pubblica il ratto del fanciullo Mortara; e se agì d'ordine della Suprema Congregazione del S. Ufficio, quella era stata inesattamente, erroneamente per mancanza di sua diligenza informata; quindi orrettiziamamente, e surrettiziamente erasi da esso provocato l'ordine di quel ratto; e nell'uno, e nell'altro caso sta responsabile perciò del rapimento.

Dopo ciò il P. Inquisitore Feletti potrà dirsi non aver delinquito? Noi non crederemmo, e siamo anzi moralmente convinti del contrario. Costesto rapimento però commesso in Bologna nel 1858; è egli punibile, e in caso con qual pena? Le leggi qui allora vigenti non contemplavano sicuramente questo caso, nè per natura e precedenza loro il poteano. In un Governo in cui si crede onorare la Religione con questi fatti; in cui si loda ed encomia chi ci porge occasione, con sparger acqua a capriccio, purchè si finga questi in sua mente sciocca, moribondo il fanciullo asperso; (f. 424, 594 l. a 395) in cui si ringraziano non solo, ma si remunerano gli esecutori violenti, di queste snaturate avulsioni (f. 44,

565) in cui a convincimento del ben oprato s'invoca il concorso immaginoso del soprannaturale e celeste, quantunque opera puramente umana e frutto di giocattoli, moine, o terrore (f. 38 a 59, 252 l.) non poteva, non certo avervi nel Codice un articolo che li stigmatizzasse colla riprovazione, li qualificasse delitto, li prevenisse con minaccia, li punisse con pena.

Nelle leggi Comuni non così. In quelle è sancita una pena benchè straordinaria, come straordinari appunto codesti crimini, riguardando esse nel ratto del fanciullo (tranne per motivo turpe effettuato) una gravissima ingiuria, con pubblica, o privata violenza, altrui arreata. Il codice vigente in Francia, quello pure di qualche paese a noi non lontano, e oggi fratello (Parma) prescrivono essi pure una pena contro il rapitore, e nel caso direm noi contro il Mandante.

Come però il ricorrere alle leggi Comuni sarebbe (ci sembra) dar loro, una certa tal quale retroattività, giacchè sebbene preesistenti, non per altro in vigore al momento, e nel luogo del successo; così l'appellazione al Codice di altri paesi crederemmo avesse all'incirca lo stesso scioncio.

Anderà dunque impunito il fatto del P. Inquisitore Feletti. Nessuno il pensi. Egli ha subito già la condanna pronunciata dalla pubblica opinione, non diremo di Bologna solo, d'Italia, d'Europa, ma sì di tutto il Mondo civile.

Diremo di più. Ove sfuggir anco potesse il castigo delle umane leggi, ove anzi si avesse a vederlo (tanto è oggi possibile (1)) lodato e premiato,

(1) Nella Gazzetta di Milano N. 85 del 25 marzo 1860 si legge che M. Dupanloup vescovo d'Orléans dopo avere

non si figurì perciò nemmeno sfuggito ad ogni pena. Egli porterà sempre il rimorso tormentatore (4). Egli non può per altro neppure eluder il giudizio delle umane leggi vigenti qui all'epoca del rapimento.

Noi già chiaramente dimostriamo che il P. Inquisitor Feletti agì di proprio moto: o dato che agisse d'impulso superiore, provato abbiamo che questo non fu provocato che dalla esposizione da lui trasmessa di un fatto non sussistente, rappresentandolo altramente da quel che era, dicendo cioè *Battesimo* quello che altro non era, e un fatto insignificante nullo ed ozioso.

Ora chi poteva mai avergli imposto, od imporre di divenire alla violenta avulsione, rapimento, arresto, o come si stesso lo chiama (sequestro) dell'incolpevole fanciullo Mortara, senza ricorrere almeno da prima alle vie della dolcezza, della persuasione, dello spontaneo consenso, qualora il volea reclamare al seno della Chiesa Cattolica, quando bene come Cattolico (che non era.) creduto avesse appartenervi? Esso dice *acer ordinato quella vio-*

*straziato crudelmente la memoria di un suo Precessore, ed essere stato alla Barra degli accusati sia stato assicurato che quanto prima verrà promosso al Cardinalato.*

(1) . . . . . *cur tamen hos tu  
Evasisse putas quod divi conscia facti.  
Mens habet attonitos, et surdo verbare  
cadit*

*Occulum queliante animo tortore flagellum?*

*Poenam autem vehemens ac nullo ser-  
cior illis*

*Quas et ceditius gravis invenit aut  
Rhadamantus*

*Nocte, dieque, suum gestare in pecto-  
re testem.*

Jul. Sat. XIII. Ver. 492 e seg.

lenza *non idea* che l'Ebraica superstizione, avrebbe trafugato quel fanciullo, e fors'anco lo avrebbe sacrificato (f. 52 l.). Noi non ci fermeremo a consultare questi futili pretesti, i quali quando pure il successo li avesse verificati, non avrebbero in nulla pregiudicato alla Cattolica Religione, e serbata anzi le avrebbero quella fama di mitezza e prudenza, che, tranne poche eccezioni, fu in ogni tempo, qual le si addice il più bell'ornamento del mitissimo e saggissimo Redentore. Faremo bensì rimarcare com'ei stesso lo venne a dire, che questo fu un concetto tutto suo, da nulla legalmente reclamato, da nulla giuridicamente giustificato: un ordine quindi è un fatto tutto suo, a lui solo imputabile l'arresto del fanciullo Mortara, e di cui egli solo perciò è legalmente responsabile: e che in esso abuso della propria autorità per ismania di zelo intempestivo, per ismania di rinomanza, per ismania di prepotere; per odio in fine d'Inquisitore contro del Giudaismo.

Ed anche all'odio, a questo terribil movente degli umani affetti, riferiscono appunto le leggi, tante e tante di quelle ingiustizie che commettonsi dai Magistrati, indipendentemente da altre cause, che nella esecuzione di quelle non vediamo concorrere. E questa non sarebbe una causa turpe tanto, quanto quella dell'oro, della vendetta, della libidine, o altra umana passione? O sarebbe forse le leggi non altro che fragili ragnatele buone solo a impigliare esseri deboli e piccoli? Questa però sarebbe un' enormità di cui passò già la stagione. Un privato che si impossessasse per suo capriccio d'un fanciullo, che lo tenesse sequestrato, e quasi in carcere, tenendolo divulso dai suoi, sotto l'impero di una volontà sempre prepotente perchè non la propria, non quella dei genitori

Voluptas et pudor 1800

B. VALENTINI P. F. N. 1800

suoi naturali tutori e curatori, sarebbe punibile; e un Magistrato altissimo (Dīs aequa potestas) perchè terribile, perchè Inquisitore del Sant'Uffizio, ne andrebbe assolto? Non più, e concludendo diciamo che

Constando, per le cose dette all'appoggio degli atti e riassunte nell'impresa Relazione del Ministero Inquirente, del violento ingresso della Forza pubblica in casa dei coniugi israeliti Momolo e Marianna Mortara la sera del 25 giugno 1858 in Bologna all'effetto di rapirne il piccolo loro figlio Edgardo, sotto pretesto che fosse battezzato. E constando pure del violento rapimento dalla Forza stessa, contro ogni assenso dei coniugi stessi, del nominato loro figlio consumato la sera del 24 ridetto mese, il tutto per ordine dato dal P. Inquisitore Pier Gaetano Feletti; e che in fine col mezzo della ripetuta Forza pubblica fosse immediatamente fatto tradurre in Roma, ove fu rinchiuso e trovasi sequestrato nel così detto Ospizio dei Catecumeni, domandiamo che esso P. Pier Gaetano Feletti, giudicato a forma e per gli effetti degli articoli 440 e 444 del vigente Codice di procedura sia condannato nelle pene comminate dagli articoli 455 e 220 dell'Editto penale 20 settembre 1852 contro i Magistrati, che hanno prevaricato nell'esercizio delle loro attribuzioni e contro chi arresta altrui arbitrariamente, e lo ritiene in carcere, avuto riguardo al disposto nel § 5 dell'art. 24 dell'Editto surripetuto; nell'emenda dei danni e spese verso i parenti del fanciullo, e nelle spese in fine processuali ed alimentari a favore del pubblico erario.

Bologna, 4 aprile 1860.

R. VALENTINI Proc. Fiscale.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is significantly faded.